

# COMUNE DI VENAROTTA (PROV. AP)

## UFFICIO TRIBUTI

### NUOVE TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN VIGORE NELL'ANNO 2001 CON I VALORI ESPRESSI IN EURO (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato A alla Determinazione uff. reg. n. 247 del 29.11.2001)

#### 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO							
	graduata e seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3							
	CATEGORIE							
	I		II		III		IV	
lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro	
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	40.000	20,69	30.000	15,49				
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lettera c)	15.000	7,75	10.000	5,16				
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, appoggiate direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	12.000	6,20	9.000	4,65				
Passi carrabili (comma 3)	20.000	10,30	15.000	7,75				
<i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mille quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>								
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	4.000	2,05	3.000	1,55				
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	12.000	6,20	9.000	4,65				
Occupazioni permanenti con autoriscaldamento e trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	4.000	2,05	3.000	1,55				

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

## 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO							
		graduata a seconda dell'importanza e dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3							
		CATEGORIE							
		I		II		III		IV	
		lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	3.000	1,55	2.000	1,03				
	Oraria	125	0,08	83	0,04				
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. b)	Giornaliera	1.000	0,52	700	0,36				
	Oraria	41	0,02	30	0,01				
Occupazioni contenute o simili (comma 3)	Giornaliera	600	0,41	600	0,31				
	Oraria	37	0,02	25	0,01				
Occupazioni effettuate in occasione di feste e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	4.000	2,06	3.000	1,55				
	Oraria	165	0,09	125	0,06				
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1.500	0,77	1.000	0,52				
	Oraria	62	0,03	42	0,02				
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dallo spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	600	0,31	400	0,21				
	Oraria	25	0,01	16	0,01				
Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con saggiare e turbine (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	1.500	0,77	1.000	0,52				
	Oraria	62	0,03	41	0,02				
Occupazioni con autoriserve di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2.700	1,39	1.800	0,93				
	Oraria	112	0,06	75	0,04				
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1.500	0,77	1.000	0,52				
	Oraria	62	0,03	41	0,02				
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	600	0,31	400	0,21				
	Oraria	25	0,01	16	0,01				

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (come modificato con l'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) ..... omissis .....

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0,129) al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 30% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).

- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

### 3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

DESCRIZIONE	TARIFFA (art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni)
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:	La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f), dal comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 448, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499

#### 3.b) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua in Lire 100.000  
in Euro 51.64.*
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di: *in Lire 20.000  
in Euro 10.33.*

3.c) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del ...30.....% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

#### 3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3	TASSA FORFETTARIA																	
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE								OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE									
	DURATA DELL'OCCUPAZIONE								DURATA DELL'OCCUPAZIONE									
	FINO A 30 GIORNI		DA 31 A 90 GIORNI		DA 91 A 180 GIORNI		SUPERIORE A 180 GIORNI		FINO A 30 GIORNI		DA 31 A 90 GIORNI		DA 91 A 180 GIORNI		SUPERIORE A 180 GIORNI			
CATEGORIE		LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	
I	20000	1034	20000	1345	30000	1549	80000	2070	30000	1542	30000	2014	40000	2324	60000	3094		
II	20000	1034	20000	1345	30000	1549	80000	2070	30000	1542	30000	2014	40000	2324	60000	3094		
III																		
IV																		

#### 4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' Dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE				ANNOTAZIONI
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri		Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri		
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	
a) Centro abitato					
b) Zona limitrofa					
c) Sobborghi e zone periferiche					
d) Frazioni					

#### 5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' Dove sono situati gli apparecchi	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	LIRE	EURO	
a) Centro abitato			
b) Zona limitrofa			
c) Sobborghi e zone periferiche			
d) Frazioni			